



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CATALOGAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, DI REFERENCE, ASSISTENZA TECNICA E
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' EDITORIALE E CULTURALE PER LA BIBLIOTECA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA**

**ALLEGATO 7
SCHEMA DI CONTRATTO**

INDICE

Articolo 1	- Valore delle premesse e degli allegati	3
Articolo 2	- Norme regolatrici e disciplina applicabile	3
Articolo 3	- Oggetto	4
Articolo 4	- Durata	4
Articolo 5	- Oneri per la sicurezza	5
Articolo 6	- Obblighi e responsabilità del fornitore	5
Articolo 7	- Varianti	7
Articolo 8	- Obbligazioni specifiche del Fornitore	7
Articolo 9	- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	7
Articolo 10	Clausola sociale	8
Articolo 11	Clausole anticorruzione	9
Articolo 12	- Corrispettivi	10
Articolo 13	Adeguamento prezzi	11
Articolo 14	- Fatturazione e pagamenti	11
Articolo 15	- Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	12
Articolo 16	- Trasparenza	13
Articolo 17	- Penali	14
Articolo 18	- Cauzione definitiva	15
Articolo 19	Accesso agli atti	16
Articolo 20	- Riservatezza	16
Articolo 21	. Designazione del responsabile esterno del trattamento di dati personali	16
Articolo 22	- Risoluzione	19
Articolo 23	- Recesso	20
Articolo 24	- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	21
Articolo 25	- Proprieta' dei prodotti e diritto d'autore	22
Articolo 26	- Subappalto	22
Articolo 27	- Divieto di cessione del contratto e dei crediti	23
Articolo 28	- Direttore dell'esecuzione del contratto	24
Articolo 29	- Responsabile delle prestazioni	24
Articolo 30	Mediazione	24
Articolo 31	- Foro competente	24
Articolo 32	- Trattamento dei dati, consenso al trattamento	24
Articolo 33	- Oneri fiscali e spese contrattuali	25
Articolo 34	- Verifiche sull'esecuzione del Contratto	26
Articolo 35	- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento	26
Articolo 36	- Clausola finale	26

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche **Amministrazione**), con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro 50 ____, in persona del _____;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che l'Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento dei Servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico, di reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la biblioteca dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra indetta dall'Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Offerta Tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
- 2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) il Capitolato Tecnico;
 - b) l'Offerta Tecnica;
 - c) l'Offerta Economica;
 - d) il D.U.V.R.I,
 - e) il Patto di Integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché dalla normativa comunitaria richiamata dal contratto;

- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
 3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del Contratto.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di conclusione ed esecuzione relative alla prestazione del servizio di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta, il tutto nei limiti dell'importo aggiudicato pari a € -----.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del Contratto sia esaurito l'importo contrattuale di cui al comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Articolo 5 – Oneri per la sicurezza

L'Amministrazione ha redatto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI, Documento dell'unico di valutazione dei rischi da interferenza, dal quale non risultano oneri per la sicurezza.

Tale documento, che costituisce allegato al presente capitolato, potrà essere adeguato, anche su proposta dell'Aggiudicatario, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Articolo 6 -Obblighi e responsabilità del fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi ad eventuali spese di trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi;
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
6. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.

7. **II** Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Amministrazione su richiesta dell'Amministrazione. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del personale ricusato con unità di pari livello professionale, dimostrato attraverso il deposito del curriculum, entro 15 giorni dalla richiesta.
 - b) su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
8. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali.
9. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno subito.
10. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
11. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
13. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
14. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 7 - Varianti

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione potrà richiedere varianti, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni oggetto del Contratto, motivate da esigenze e circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del Contratto, nei limiti consentiti dall'art. 106 comma c punto 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. **Il** Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c) a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore è obbligato ad occupare, nelle prestazioni oggetto del Contratto, personale regolarmente assunto, od eventualmente socio nel caso in cui l'Aggiudicatario sia una Società cooperativa, e ad attuare nei confronti di tale personale, qualunque forma giuridica abbia il rapporto di lavoro tra il Fornitore e il personale medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria "affine" nonché dagli eventuali accordi locali integrativi applicabili nella Città metropolitana di Bologna. Le società cooperative sono tenute ad osservare nei confronti dei soci lavoratori gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 3/4/2001 n. 142 e s.m.i..
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
7. Il Fornitore si obbliga ad osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
8. In caso di inadempimento contributivo risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.).
9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui ai commi precedenti, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
10. Per qualsiasi inosservanza o inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del Contratto, in danno del Fornitore inadempiente, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna e fatte salve le eventuali sanzioni connesse accertate dalle Autorità competenti.

Articolo 10 Clausola sociale

Al fine di garantire l'ottimale mantenimento dei livelli occupazionali nel rispetto dei principi della Unione Europea, come previsto dall'art.50 del Dlgs 50/2016, il Fornitore dovrà procedere

prioritariamente all'assorbimento del personale già impiegato dal precedente gestore nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli operatori siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Aggiudicatario.

Tale clausola è da intendersi come condizione particolare per l'esecuzione del Contratto.

Articolo 11 Clausole anticorruzione

Patto di integrità

L'Aggiudicatario sottoscrive obbligatoriamente il Patto di integrità in materia di contratti pubblici dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016, allegato alla documentazione di gara e consultabile alla pagina:

<http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/alcorruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/precedenti/ptpc-2016-2018>

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici costituisce parte integrante della documentazione di gara e di qualsiasi contratto stipulato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna a seguito della procedura di affidamento di lavori servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento.

La mancata sottoscrizione del Patto di integrità e il mancato rispetto degli obblighi derivanti dallo stesso può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;
- c) la risoluzione di diritto dal contratto eventualmente sottoscritto e l'escussione della cauzione definitiva.

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Codice di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, consultabile alla pagina:

<http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento>

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Aggiudicatario attesta inoltre di essere edotto delle sanzioni previste dal medesimo comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in caso di violazione del divieto di pantouflage di cui al punto precedente: nullità dei contratti e degli incarichi e divieto in capo ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. L'Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore, a titolo di corrispettivo per i servizi resi, l'importo complessivo pari a ... Euro, al netto degli oneri fiscali, quantificato sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono quelli indicati nell'offerta economica dello stesso.
3. L'importo orario assunto a base di calcolo per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto viene determinato in € ... (Iva esclusa), quale compenso orario onnicomprensivo.
4. Il monte ore presunto per l'erogazione dei servizi bibliotecari ammonta a 4.725 ore annue per un monte ore totale per tre annualità di 14.175 ore.
5. Il costo complessivo massimo presunto dei servizi richiesti ammonta pertanto a ... Euro (Iva esclusa) per tre annualità.
6. Le predette tariffe sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
7. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione del Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50/2016.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 13 Adeguamento prezzi

La tariffa oraria offerta si intende invariabile nel primo anno di validità contrattuale e potrà essere soggetta a revisione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a partire dal secondo anno di validità contrattuale, sulla base di una percentuale pari all'80% dell'aumento Istat dei prezzi al consumo.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il Fornitore emetterà fatture elettroniche posticipate, con cadenza non inferiore al mese, al ricevimento del certificato di verifica di conformità dei servizi svolti rilasciato dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto delle prestazioni eseguite.
3. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali è effettuata, sulla base di un rendiconto dei servizi svolti Il Fornitore nel mese di riferimento e del riepilogo delle ore rese da ciascun addetto, entro 30 giorni dall'arrivo del rendiconto di attività. Il pagamento dei corrispettivi è disposto entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato di conformità ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se successiva.
4. Le fatture elettroniche dovranno riportare:
 - -la seguente intestazione: "Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 50 - 40127 Bologna" - Codice Fiscale 80062590379;
 - essere inviate tramite il Sistema di interscambio della fatturazione elettronica a: Ufficio Fatturazione Elettronica Assemblea legislativa - Codice Univoco Ufficio: 1RIBC5;
 - riportare i riferimenti al Contratto e all'ordinativo contabile trasmessi dall'Amministrazione a seguito della stipula del Contratto, il numero complessivo delle ore effettuate nel periodo di riferimento, l'importo orario, l'importo totale delle prestazioni eseguite con riferimento ai rendiconti trasmessi e validati.
5. Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., le fatture elettroniche emesse devono riportare obbligatoriamente:
 - il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.
6. Questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP, se previsti dalla vigente normativa.
 7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, sull'imponibile complessivo di ciascuna fattura dovrà essere operata ed esposta nella fattura stessa una ritenuta a garanzia dello 0,50 per cento. Sull'importo netto risultante andrà applicata l'IVA. Le somme trattenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 8. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità e del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..
 9. L'Amministrazione procederà a trattenere la quota relativa all'IVA sulle fatture per il successivo versamento all'Erario, ai sensi del comma 629 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, relativo all'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (split payment). L'Amministrazione provvederà, sulla base delle disposizioni del Decreto ministeriale 23 gennaio 2015 a versare la quota dell'IVA direttamente all'Erario.
 10. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento.
 11. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
 12. Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare:
 13. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
 14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 13 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n.136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto s'intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Assemblea Legislativa ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
- .
2. L'Amministrazione ha il compito di monitorare e vigilare sul corretto andamento del contratto e di interagire con l'Aggiudicatario al fine di prevenire e/o individuare in modo cooperativo le soluzioni agli eventuali disservizi che dovessero verificarsi.
3. Nel caso situazioni di disservizio dovessero prolungarsi o ripetersi per responsabilità imputabile all'Aggiudicatario, l'Amministrazione contesterà per iscritto il disservizio indicando altresì un termine perentorio entro il quale quest'ultima dovrà provvedere alla soluzione del problema e/o al reintegro del danno cagionato e comunque al ripristino del regolare e corretto andamento della fornitura. L'Aggiudicatario è tenuto a rispondere per iscritto alla contestazione entro 5 giorni consecutivi e naturali.
4. Qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti, o il disservizio non fosse risolto entro il termine fissato nella contestazione scritta, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a:
- Euro 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione relativa all'esecuzione del servizio, rispetto alle modalità e tempi indicati dall'Amministrazione o alle condizioni d'offerta;
 - Euro 100,00 (cento/00) per assenze brevi del personale non preventivamente comunicate o per mancata sostituzione del personale nei tempi fissati, per ogni giorno di ritardo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

6. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore, in sede di liquidazione fattura, o sulla cauzione definitiva.
7. È fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto e ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno subito.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari a _____ del valore del Contratto eventualmente incrementata ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 19 Accesso agli atti

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione unicamente per finalità connesse alla procedura di affidamento della fornitura e alla eventuale stipulazione e gestione del Contratto.

L'accesso agli atti può essere esercitato con le modalità, condizioni e limiti stabiliti all'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 – Riservatezza

1. Fermo restando le disposizioni e gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito alla tutela dei dati personali, tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere relativi all'attività dell'Assemblea legislativa, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi presso l'Amministrazione, sono considerati riservati, tranne quelli di pubblico dominio.
2. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 . Designazione del responsabile esterno del trattamento di dati personali

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato "Codice", e con le modalità definite nell'Allegato A della

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 29/2012 “Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento”, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali di seguito specificati, di cui l'Assemblea legislativa è titolare o responsabile, e di quei trattamenti che in futuro potranno essere affidati per iscritto nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto:

- *Sistema informativo del Polo bibliotecario bolognese*, comportante in sintesi: Registrazione degli utenti che richiedono l'iscrizione alla Biblioteca e sono interessati al servizio di prestito, ai servizi online del catalogo e alla navigazione in rete. Gestione degli archivi lettori e prestiti. Gestione fornitori e note d'ordine. Gestione degli abbonamenti a periodici e banche dati e controllo amministrativo. Gestione del catalogo bibliografico della Biblioteca dell'Assemblea e dell'inventario dei beni librari e documentari;
- *Registrazione contatti con l'Area Documentazione*, comportante in sintesi: Registrazione su scheda cartacea degli utenti (presenze fisiche, contatti via telefono ed e-mail) che accedono ai servizi dell'Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca. Gestione richieste di accesso alla consultazione dei filmati della videoteca in rete. Gestione degli indirizzari di persone ed uffici destinatari di abbonamenti a servizi informativi e periodici cartacei o online;
- *Gestione accessi alla rete internet della Biblioteca*, comportante in sintesi: Registrazione degli utenti interessati alla navigazione Internet. Gestione delle utenze e delle postazioni al pubblico e monitoraggio delle connessioni Internet. Gestione connessioni wi-fi. Registrazione e attribuzione di credenziali agli utenti iscritti alla Biblioteca e interessati all'accesso ai servizi informativi tramite la piattaforma Media Library On Line;
- *Organizzazione iniziative culturali Area Documentazione*, comportante in sintesi: Raccolta di dati nominativi per la realizzazione di servizi di informazione e documentazione da destinare a cittadini, studenti, associazioni. Gestione di indirizzari finalizzati all'organizzazione e promozione di iniziative culturali. Registrazione partecipanti alle iniziative pubbliche organizzate dall'Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca con Università, Enti e Istituzioni. Raccolta dati indagini di gradimento trattati in modalità aggregata.

I compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione sono di seguito riportati:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dall'Allegato B del Codice, dalle Linee guida dell'Assemblea in materia di protezione dei dati personali (del. U.P. n. 29/2012 Allegato B) e dai Disciplinari tecnici adottati, con particolare riferimento a:

- Disciplinary tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determina n. 120 del 29 marzo 2011);

- Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determina n. 4137 del 28/03/2014);
- Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa (Determina n. 8901 del 06/06/2017);
- Disciplinare d'attuazione ai sensi del D.lgs. 20/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" adottato dal Polo Bibliotecario Unificato Bolognese (SBN Ubo) (prot. IBACN n. IB/4488/2014 del 12.12.2014);

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Codice;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al responsabile del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

e) fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Allegato A della deliberazione U.P. n. 29/2012 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alle Linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici adottati dal soggetto regionale competente;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A della deliberazione U.P. n. 29/2012.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e ai Disciplinari tecnici adottati dall'Assemblea legislativa sono pubblicati alla pagina:

<http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/struttura/servizi-e-uffici/funzionamento-gestione/privacy-1>.

Articolo 22 – Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, l'Amministrazione ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto in caso di ritardi per negligenza del Fornitore che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato, dal RUP o dal DEC, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il Contratto.

La stazione appaltante può risolvere il Contratto all'avverarsi di una o più delle condizioni elencate dall'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

La stazione appaltante deve risolvere il Contratto al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Contratto può essere altresì risolto a seguito della procedura contemplata al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di formale contestazione dell'addebito e dopo aver valutato negativamente le eventuali controdeduzioni presentate nel termine di 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'Amministrazione ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché in ogni altra eventuale azione risarcitoria a tutela dei propri interessi.

In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore ha diritto unicamente al pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni regolarmente rese alla data di efficacia della risoluzione.

Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Fornitore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, da effettuarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

1. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti d'ordine generale richiesti per l'affidamento di forniture pubbliche;
2. qualora uno o più beni o servizi o le caratteristiche tecniche degli stessi non fossero conformi ai requisiti richiesti;
3. per mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta dell'Amministrazione;
4. in caso di cessione del contratto o del credito;
5. in caso di cessione in subappalto con inosservanza di quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
6. in caso di frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
7. qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 10% del valore del contratto;

8. nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
9. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i ;
10. qualora il DURC, rilasciato dallo Sportello unico previdenziale relativo al Fornitore, sia negativo per due volte consecutive.

Articolo 23 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l' Amministrazioni contraente, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera trasmessa con posta elettronica certificata(PEC).
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv) L'Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
 - v) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

- vi) L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
- viii) L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al medesimo Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Fornitore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 25 - Proprieta' dei prodotti e diritto d'autore

1. Tutto il materiale originale elaborato dal Fornitore sarà di esclusiva proprietà dell'Assemblea legislativa che potrà utilizzarlo nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dall'Aggiudicatario stesso. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore e gli altri diritti proprietà intellettuale.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Aggiudicatario fornisca e utilizzi materiali, dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
3. Il Fornitore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i relativi oneri e spese, anche in sede giudiziale, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretenda derivare dalle prestazioni.
4. Il Fornitore garantisce e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del Fornitore stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal Fornitore medesimo per l'esecuzione del Contratto.
5. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 26 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non sarà autorizzato.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. L'Aggiudicatario deve allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
10. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. **ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta) non** essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto.

Articolo 28 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione individua il proprio Servizio Diritti dei cittadini quale struttura tecnica di riferimento per il presente Contratto, incaricata di definire le indicazioni di carattere tecnico operativo per l'esecuzione dei servizi, effettuare le verifiche e i controlli sullo svolgimento del Contratto e di effettuare tutte le altre attività descritte nel presente Contratto.

Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dirigente Responsabile del Servizio Diritti dei cittadini, competente per la materia oggetto del contratto, fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto.

Articolo 29 - Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.
3. Il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile dell'esecuzione del Contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 30 Mediazione

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di mediazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la Camera di Commercio di Bologna ed in conformità al Regolamento di Mediazione, che si richiama integralmente.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679(GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art.32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UR/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali al Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Articolo 34 – Verifiche sull'esecuzione del Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso sia contestato al Fornitore la non conformità nell'esecuzione del servizio, la stessa deve essere risolta in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque all'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Amministrazione procede ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.

Articolo 35 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto si procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte delle dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, li ____ ____ ____

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna

il Fornitore

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, DI REFERENCE, ASSISTENZA TECNICA E COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITA’ EDITORIALE E CULTURALE PER LA BIBLIOTECA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA

TRA

Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna con sede legale a Bologna, Via Aldo Moro ____, in persona _____ (di seguito nominata, per brevità, anche Amministrazione)

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, “Fornitore”);

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 29 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Verifiche sull’esecuzione del Contratto), Articolo 36 (Clausola finale).

IL FORNITORE
